


Determinazione del
Commissario Straordinario
N.105 del 31/10/2017

Oggetto: Istituzione nuova procedura per il rilascio di "procura notarile" su TFS a garanzia dei prestiti erogati dall'IPA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2017 con la quale veniva disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'IPA e contestualmente nominato Commissario Straordinario il sottoscritto Prof. Fabio Serini;
2. Vista la nota RA/65627 del 20.10.2017 dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale che conferma l'attribuzione al Commissario di pieni poteri nella gestione dell'IPA, rilevata particolarmente complessa e critica;
3. Premesso che il vigente Statuto disciplina la concessione e l'erogazione del Credito a favore degli iscritti;
4. Premesso che la Regolamentazione della concessione del credito è stata rinvenuta in parte disattesa, motivo, questo, che ha condotto ad una revisione globale della Procedura come da Determinazione CS n.68 del 27.09.2017;
5. Che l'art. 31 dello Statuto prevede che (...) "*a garanzia del debito contratto, gli interessati dovranno rilasciare apposita obbligazione, completata da espressa autorizzazione all'Istituto di rivalersi, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa (esclusa quella di morte), sulle ultime competenze a qualunque titolo spettanti ad essi o agli aventi causa, sul trattamento di quiescenza e sul TFR accantonato, nonché sui fondi di previdenza complementare a cui l'iscritto o convenzionato ha aderito*" (...);
6. Che pertanto, in virtù di tale disposizione statutaria, l'assistito è già chiamato a rilasciare, ad esaurita istruttoria del prestito, apposita obbligazione che autorizza l'Istituto a rivalersi sul trattamento di quiescenza e sul TFS accantonato presso l'INPS qualora, al momento del



collocamento a riposo" (anche anticipato), sia ancora debitore verso l'IPA di parte residua del prestito stesso;


7. Rilevato che l'obbligazione per il recupero sui TFS, al di fuori di ogni regolamentazione e in virtù di una prassi in uso negli Uffici IPA, era rilasciata dal debitore a favore di un terzo soggetto (privato) che provvedeva ad incassare le somme percepite dall'INPS e a riversarle successivamente senza alcun preciso impegno, né formale incarico all'Istituto. A fronte di ciò la Determinazione Commissariale n. 78 del 6.10.2017 ha richiesto l'attivazione dell'Istituto per approfondimenti contabili concernenti il monitoraggio di tali flussi allo scopo di individuare possibile momento determinato da tale prassi al patrimonio dell'Istituto;

8. Che si ritiene opportuno, e necessario, il mantenimento di tale forma di garanzia, al momento prevista solo sotto forma di prelazione all'incasso, avendo, tuttavia, allo studio l'ipotesi di una vera e propria cessione del credito del valore complessivo del prestito ricevuto (valore nominale oltre interessi totali del periodo e spese tecniche) che darà luogo ad una nuova procedura maggiormente garantista del credito concesso;

9. Considerato che la circolare INPS n. 70 del 2013 riguardante "Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell'assicurazione sociale vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR" prevede che le cessioni del TFS possono essere notificate in via telematica all'INPS presso la sede competente per territorio e che le stesse debbano essere autenticate;

10. Considerato in particolare il chiarimento interpretativo sulla medesima, il quale stabilisce che *"possono essere cessionari del TFS le banche e gli intermediari finanziari già accreditati presso questo Istituto ma anche soggetti non accreditati, nonché le persone giuridiche e le persone fisiche"*;

11. Considerato quanto sopra, pertanto, la nuova forma di garanzia prevista da IPA prevederà il rilascio di una **Procura Notarile** in favore del Rappresentante Legale pro-tempore



dell'Istituto, a rivalersi sulle somme del TFS dell'iscritto debitore sino a concorrenza del debito residuo;

12. Considerato che, di tale nuova ipotesi di Procedura, come sopra descritta, l'Ufficio Commissariale aveva già notiziato l'Avvocatura di Roma Capitale con nota prot. 5711 del 18.09.2017;

13. Rilevato che per la ridotta entità del "buono contante" e quindi del rischio, tale garanzia per il momento non viene estesa ai beneficiari dello stesso;

14. Che, quanto sopra, sembra peraltro opportuno considerando che la misura del buono contante è quella che meglio rende consona la mission dell'Istituto;

15. Considerato che uno degli obiettivi della gestione Commissariale, oltre alla difesa del patrimonio dell'Istituto e quindi della massa creditizia erogata, è il contenimento economico dei costi, in ossequio ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e che si rileva altresì la necessità che tali procure, autenticate da Notaio, siano depositate dal richiedente il prestito al momento della conclusione del relativo contratto secondo il format predisposto da IPA, allegato alla presente quale parte integrante;

15. Che, pertanto, l'erogazione dei prestiti, escluso il buono contante, avverrà solo previo deposito di tale procura, redatta da Notaio scelto e remunerato dall'iscritto.

Tutto ciò premesso e per i motivi espressi in narrativa:

DETERMINA

a) di istituire una nuova procedura per l'erogazione dei prestiti, escluso il buono contante, mediante la presentazione da parte degli iscritti - nel rispetto della Determinazione del Commissario Straordinario n.68 del 27.09.2017 - di apposita **Procura Notarile** rilasciata dallo stesso ad IPA quale garanzia del credito richiesto ed intestata al Rappresentante Legale pro-tempore dell'Istituto, come da format *allegato parte integrante*;

b) di dare mandato agli Uffici IPA di attivare, con decorrenza immediata, una procedura di invio



telematico delle Procure – nei 15 giorni successivi l'erogazione del credito - ai competenti Uffici dell'INPS;

c) di ritirare tutte le Procure in essere che vedono Procuratore Speciale l'Avvocato Angelo Fiumara ed il Signor Armando Scipioni (queste ultime nulle per difetto di formalizzazione), salvo quelle prossime alla liquidazione per cui i tempi tecnici non consentono l'applicazione di tale Procedura.

Al fine di attivare la nuova Procedura senza aggravio economico a carico degli assistiti, avuta contezza del numero delle Procure già depositate, si procederà con successivo provvedimento a stimare costi e valutare eventuali convenzioni con Studi Notarili.

Con successiva determinazione, inoltre, si provvederà alla costituzione dell'Ufficio "Recupero Crediti" per individuare una procedura più garantista per l'Istituto ovvero utile a determinare le giuridiche condizioni attestanti la qualifica di "soggetto creditore privilegiato", ovvero legittimo portatore di un diritto di pegno a valere sui TFS dei soggetti debitori, nonché per l'individuazione di analoga procedura anche per gli iscritti collocati a riposo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.


Il Commissario Straordinario
Prof. Fabio Serini

Allegato